

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020

70/2020/I/EEL

RENDITE DI CONGESTIONE ALLE FRONTIERE: RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/943

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 943/2019);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto 93/2011);
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26 (di seguito: legge 115/2015);
- l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2018;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/2011);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 647/2017/I/eel (nel seguito: deliberazione 647/2017/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2017, 685/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 699/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 701/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 702/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 764/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 765/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 517/2018/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 134/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2019, 464/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- la lettera del responsabile dell’Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell’Autorità a Terna del 3 febbraio 2020 (prot. Autorità 3819 del 4 febbraio 2020, di seguito: lettera 4 febbraio 2020);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 18 febbraio 2020 (prot. Autorità del 18 febbraio 2020 n. 5727, di seguito: comunicazione 18 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 19, comma 2, del regolamento (UE) 2009/943 prevede, tra l’altro, che:
 - i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere destinati ai seguenti obiettivi prioritari:
 - garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata, inclusi i costi di *firmness*; oppure
 - mantenere o aumentare le capacità di trasporto tra zone di mercato attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle interconnessioni esistenti per mezzo di *coordinated remedial actions* oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete volti a ridurre le congestioni sulle interconnessioni;
- l’articolo 19, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che qualora gli obiettivi prioritari di cui al comma 2 siano stati adeguatamente conseguiti, tali proventi possano essere utilizzati dalle autorità di regolamentazione in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di fissazione di dette tariffe. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta, fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2;
- l’articolo 19, comma 4, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che l’utilizzo dei proventi conformemente all’articolo 19, comma 2, avvenga secondo una metodologia:

- sviluppata dai gestori dei sistemi di trasmissione (nel seguito: TSO), previa consultazione delle autorità di regolazione e delle parti interessate;
- proposta dai TSO ad ACER entro il 5 luglio 2020 per la relativa decisione (eventuale approvazione);
- che descriva almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, le condizioni alle quali possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro ai fini previsti e per quanto tempo possono esservi collocati;
- l'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che i TSO stabiliscano chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscano alle autorità di regolazione in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita;
- con riferimento alla rendita di congestione, l'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che ogni anno entro l'1 marzo le autorità di regolazione informino ACER e pubblichino le seguenti informazioni:
 - a) l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre del precedente anno;
 - b) il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati a norma del comma 2 del medesimo articolo 19, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata e la rendita collocata su una linea contabile distinta;
 - c) la rendita che è stata utilizzata nel calcolo delle tariffe di rete; e
 - d) la verifica che la rendita di cui alla lettera c) è conforme al regolamento e alla metodologia elaborata a norma dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 19;
- al momento, la prima versione della metodologia risulta ancora in corso di preparazione da parte dei TSO.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/2011, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l'Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati.
- la deliberazione ARG/elt 162/2011 stabilisce che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione siano utilizzati a copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, a riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- l'articolo 44, comma 44.2, lettera f), della deliberazione 111/06 stabilisce che il saldo tra proventi e oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per lo

svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero sia destinato alla determinazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 44, comma 44.3, della medesima deliberazione;

- con avvisi mensili agli utenti del dispacciamento Terna comunica, nel secondo mese successivo a quello di competenza, a titolo informativo, il corrispettivo unitario di cui all'articolo 44, comma 44.6, della deliberazione 111/06 dando in particolare evidenza del saldo di cui all'articolo 44, comma 44.2, lettera f), della medesima deliberazione;
- con deliberazione 568/2019/R/eel l'Autorità ha definito le tariffe di rete per l'anno 2020, senza tenere conto di nessun provento derivante da rendita di congestione ai fini della fissazione di dette tariffe.

CONSIDERATO CHE:

- Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 19, comma 5, del regolamento 2019/943, nelle more dell'adozione della metodologia di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo regolamento, con la lettera 4 febbraio 2020, l'Autorità ha chiesto a Terna di:
 - trasmettere uno schema riassuntivo dell'ammontare delle rendite di congestione derivanti dall'allocatione della capacità di interconnessione con riferimento al periodo gennaio 2019 – dicembre 2019, suddividendo tali valori per frontiera e mese ed identificando la quota parte di tali rendite spettante a Terna;
 - dare evidenza in merito alle modalità di utilizzo da parte di Terna delle medesime rendite di congestione con particolare riferimento ad uno o più degli scopi di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, incluso l'eventuale utilizzo di una linea contabile separata, anche alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia e in particolare quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/2011 (punto 5) e dalla deliberazione 111/06 (articolo 44).
- con la comunicazione 18 febbraio 2020 Terna ha:
 - trasmesso all'Autorità i dati relativi al saldo mensile dei proventi ed oneri derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 distinti per frontiera con l'identificazione della quota parte spettante a Terna;
 - confermato all'Autorità che i proventi derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero sono utilizzati da Terna ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2, lettera f), della deliberazione 111/06 a copertura dei costi sostenuti per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943, nelle more dell'adozione della metodologia di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo regolamento (in relazione alla quale non è pertanto possibile fare verifiche di conformità):
 - pubblicare i dati relativi al saldo mensile dei proventi ed oneri derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019;
 - confermare, anche sulla base della comunicazione 18 febbraio 2020, che i proventi di cui al punto precedente sono stati utilizzati da Terna in conformità agli scopi previsti dall'articolo 19, comma 2, del medesimo Regolamento;
 - dare informazione che nessun provento di cui al primo alinea è stato utilizzato al fine di ridurre tariffe di rete

DELIBERA

1. di pubblicare i dati relativi al saldo mensile dei proventi ed oneri derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 come trasmessi da Terna con la comunicazione 18 febbraio 2020 e riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione e le altre informazioni previste dall'articolo 19, comma 5, come da premesse del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini